

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

Vista la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)" e ss.mm.;

Richiamata la propria deliberazione n. 1066/2017 "L.R. 4/2016 e s.m. art. 5 comma 4 lett. c) - Approvazione bando ricorrente per concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", così come modificata dalle proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019 e n. 1204/2019;

Dato atto che l'esperienza maturata nella gestione dei progetti di promo-commercializzazione turistica presentati ai sensi del bando ricorrente approvato con deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm. consente di rilevare l'esigenza di apportare modifiche migliorative e/o specificazioni con riferimento ai diversi aspetti coinvolti, quali struttura dei progetti, valutazione degli stessi, nonché loro rendicontazione;

Rilevata inoltre l'esigenza di aggiornare riferimenti normativi e organizzativi riportati nel bando e di apportare ogni possibile semplificazione e miglioramento delle tempistiche procedurali;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1066/2017, così come già modificato con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019 e n. 1204/2019;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1059/2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione

dei dati (DPO)";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1949/2016, n. 468/2017, e n. 975/2017;
- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto applicabile;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/02/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale al Turismo e Commercio

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare all'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1066/2017 "Bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", così come modificato con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019 e n. 1204/2019 le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è interamente sostituito come segue:

"Art. 2

I soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese, in forma singola o associata, possono presentare domanda di contributo per progetti di promo-commercializzazione turistica, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 4/2016 e s.m., realizzati per il raggiungimento degli obiettivi individuati al precedente art. 1.

Le imprese, in forma singola o associata, alla data della presentazione della domanda di contributo devono possedere i seguenti **requisiti obbligatori**:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e in regola con il diritto annuale. Dalla visura camerale dovrà risultare il possesso di almeno un Codice Ateco relativo ad attività turistiche;

2. devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
3. devono avere espresso alla DT di riferimento la volontà di partecipare alle azioni del Programma di promocommercializzazione turistica della Destinazione stessa;
4. essere in regola con quanto previsto al successivo art. 3 in ordine alla disponibilità di camere e posti letto;
5. essere attive e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

I sopracitati requisiti dovranno essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo assegnato, a pena di revoca.

Le domande di contributo presentate da soggetti che non hanno i sopra descritti requisiti sono considerate a tutti gli effetti e senza alcuna possibilità di sanatoria inammissibili.

Possono presentare domanda di contributo, avendo i sopra descritti requisiti obbligatori, le seguenti tipologie di beneficiari:

- a) le imprese singole;
- b) i consorzi e le società consortili;
- c) le cooperative turistiche;
- d) le associazioni temporanee di imprese (A.T.I)
- e) altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.

Tra i soggetti di cui alla lettera e) del precedente paragrafo sono ricomprese anche le RETI DI IMPRESE c.d. "Soggetto" dotate di soggettività giuridica autonoma.

Le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b,) c), d) ed e) possono presentare **una sola domanda di contributo.**

Nel caso in cui un'impresa aderisca ad una associazione temporanea di imprese (come mandataria o mandante), non può aderire a nessuna altra A.T.I. e non può presentare alcuna altra domanda di contributo.

Al momento della presentazione della domanda di contributo le ATI devono:

- essere già costituite, tramite atto pubblico e/o scrittura privata autenticata regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate;

- essere costituite da un minimo di 3 imprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro); saranno considerate non ammissibili le domande presentate da raggruppamenti costituiti da meno di 3 imprese;
- essere costituite da imprese in possesso di tutti i requisiti e condizioni previste nel presente articolo; per quanto riguarda il requisito relativo alla disponibilità di camere e posti letto da commercializzare, esso dovrà essere soddisfatto sommando le disponibilità delle singole imprese costituenti l'ATI.

Tutte le imprese aderenti all'ATI devono partecipare al progetto. A tale riguardo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4 relativamente alla dimensione minima dei progetti, la soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente al raggruppamento deve essere pari ad almeno € 10.000,00. Al fine di verificare, ad avvenuta conclusione del progetto, il rispetto della spesa minima da sostenersi da parte di ciascun soggetto appartenente al raggruppamento, si terrà conto della spesa rendicontata. Qualora, a fine progetto, la spesa rendicontata ammissibile di un singolo soggetto appartenente al raggruppamento sia inferiore alla soglia minima di € 10.000,00, si precisa che:

- le spese sostenute dal singolo soggetto non saranno considerate ammissibili;
- la percentuale di partecipazione alle spese del progetto da parte del singolo soggetto sarà ritenuta pari allo 0%;
- le spese sostenute dal singolo soggetto saranno totalmente escluse dall'importo complessivo della spesa sostenuta dal raggruppamento e le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione della percentuale di contributo;
- il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare del contributo regionale;
- la spesa rendicontata ammissibile sostenuta dal singolo soggetto, qualora inferiore a € 10.000,00, sarà comunque conteggiata ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia prevista alla lett. d) dell'art. 24 del presente bando;
- la dotazione di camere/posti letto del/i soggetto/i la cui spesa rendicontata ammissibile è inferiore a € 10.000,00, sarà comunque conteggiata ai fini della determinazione del raggiungimento del numero minimo di camere/posti letto previsto al successivo art. 3."

b) l'art. 3 è interamente sostituito come segue:

"Art. 3

Certificazione della disponibilità di camere e posti letto

Le tipologie dei beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al precedente art. 2 devono dichiarare con apposita

autocertificazione, di trovarsi nelle condizioni di commercializzare non meno di 400 (quattrocento) camere nel caso di strutture alberghiere e non meno di 700 (settecento) posti letto nel caso di strutture extra alberghiere, con riferimento a strutture situate in Emilia-Romagna.

Nel caso in cui le sopracitate tipologie di beneficiari presentino progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto turistico "Terme", il numero minimo delle camere (strutture alberghiere) da commercializzare deve essere pari a 250, il numero minimo dei posti letto (strutture extralberghiere) deve essere pari a 400 (quattrocento).

Nel caso in cui le sopracitate tipologie di beneficiari presentino progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto turistico "Appennino", il numero minimo delle camere (strutture alberghiere) da commercializzare deve essere pari a 200, il numero minimo dei posti letto (strutture extralberghiere) deve essere pari a 400 (quattrocento).

I tour operator e le agenzie di viaggio che presentano domanda di contributo devono certificare il numero di camere e posti letto contrattualizzate tramite allotment.

Le società termali che presentano domanda di contributo non sono soggette all'obbligo di certificazione delle camere.

Nel caso in cui il beneficiario si trovi nella condizione di commercializzare sia camere di strutture alberghiere, sia posti letto di strutture extralberghiere, il sistema di calcolo terrà conto della combinazione delle due tipologie, considerando ogni camera equivalente a due posti letto.

L'autocertificazione deve comprendere le seguenti informazioni obbligatorie:

- per ciascuna delle strutture alberghiere: denominazione, indirizzo, numero delle camere;
- per ciascuna delle strutture extralberghiere: denominazione, indirizzo, numero dei posti letto;
- dichiarazione relativa al prodotto turistico prevalentemente commercializzato col progetto presentato, in caso tale prodotto sia identificabile con "Terme" o "Appennino".

La disponibilità delle camere e/o dei posti letto può essere reperita dal beneficiario sul mercato attraverso la sottoscrizione di specifico accordo con soggetti terzi. Alla domanda di contributo deve essere allegata copia dell'accordo sottoscritto con i medesimi soggetti terzi e riportante, quali elementi obbligatori:

- per ciascuna delle strutture alberghiere: denominazione, indirizzo, numero delle camere messe a disposizione per la realizzazione del progetto, timbro delle imprese e firma dei rappresentanti;

- per ciascuna delle strutture extralberghiere: denominazione, indirizzo, numero dei posti letto messi a disposizione per la realizzazione del progetto, timbro delle imprese e firma dei legali rappresentanti."

c) l'art. 4 è interamente sostituito come segue:

"Art. 4

I limiti di spesa ammissibile e la misura del contributo regionale

Ai fini dell'ammissibilità i progetti presentati non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 50.000,00.

I progetti sono ammessi per un importo unitario non superiore ad Euro 200.000,00; i progetti di importo superiore dovranno essere accompagnati da uno stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo massimo di Euro 200.000,00.

Il contributo è concesso sulla base del punteggio attribuito con riferimento ai criteri di valutazione riportati al successivo art. 12, e come di seguito indicato:

- Progetti con punteggio da 100 a 80: sono inseriti nella classe valutazione "Alto". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 35% della spesa ammessa;
- Progetti con punteggio da 79 a 60: sono inseriti nella classe di valutazione "Medio". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 25% della spesa ammessa;
- Progetti con punteggio da 59 a 40: sono inseriti nella classe di valutazione "Basso". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 20% della spesa ammessa

I progetti con punteggio da 39 a 24 non sono ammissibili a contributo.

I contributi sono concessi a fondo perduto e non sono cumulabili con altri contributi pubblici."

d) l'art. 5 è interamente sostituito come segue:

"Art. 5

Le modalità e i termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il **31 ottobre** dell'anno precedente a quello di riferimento. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: Bando "L.R. 4/2016 - Contributi regionali ai progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese per l'anno....."

La domanda di contributo è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda e tutti i documenti allegati, di seguito descritti, pena inammissibilità, dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di **firma autografa**, è necessario allegare **copia fotostatica** di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda, pena inammissibilità, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo di cui all'Allegato 1 utilizzando il Modulo 1 oppure, nel caso di A.T.I., i Moduli 2/A e 2/B), deve essere regolarmente bollata e sottoscritta (con firma digitale o autografa) dal Legale rappresentante del soggetto richiedente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene con la seguente modalità:

- una marca da bollo di importo pari a € 16,00 va apposta nella copia cartacea della domanda, nell'apposito spazio;
- la marca da bollo va annullata (con una sigla o altra procedura di annullamento);
- il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa) deve essere trascritto nella prima pagina della domanda di contributo;
- il soggetto richiedente, nel caso il contributo gli sia concesso, è obbligato a conservare la copia cartacea della domanda compilata sulla quale è apposta la marca da bollo annullata insieme a tutta la documentazione, che dovrà essere tenuta a disposizione per ogni eventuale controllo per i tre anni successivi a quello relativo al contributo regionale."

e) l'art. 7 è interamente sostituito come segue:

"Art. 7

La struttura del progetto e degli altri documenti da presentare

Il progetto deve essere strutturato secondo le seguenti voci minime e obbligatorie:

- Premessa, riportante indicazioni di carattere generale, dati statistici quali-quantitativi, valutazione dei risultati raggiunti negli anni precedenti, stato di avanzamento delle annualità precedenti del progetto rispetto alle azioni previste (qualora a strategia triennale);
- Strategie e obiettivi;
- Mercati e target di domanda di riferimento;
- Azioni programmate, corrispondenti alle voci valorizzate nel Piano finanziario: per ciascuna azione devono essere identificati gli strumenti/mezzi utilizzati (canali tv, radio, stampa, internet, educational tour, ecc.), la tipologia dei materiali da produrre, nonché modalità e tempi del loro svolgimento;
- Descrizione della tipologia delle azioni di verifica dei risultati che verranno effettuate.

Il Piano finanziario deve essere articolato per macro voci e tipologie di spesa, specificando la percentuale di spesa riferita ad azioni sui mercati internazionali. Il Piano finanziario deve essere redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'Allegato 2;

L'atto costitutivo di A.T.I., previamente registrato all'Agenzia delle entrate, redatto con atto pubblico oppure con scrittura privata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 del presente bando e nel rispetto e sulla base dello schema di cui all'Allegato 4."

f) l'art. 8 è interamente sostituito come segue:

"Art. 8

Le spese: non ammissibilità e ammissibilità

Non sono ammissibili le spese:

- per gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi servizi di manutenzione ordinaria (per hardware, applicazioni ecc.);
- per le attività non attinenti alla promo-commercializzazione turistica e non chiaramente riconducibili al piano finanziario allegato al progetto;
- per qualsiasi attività non palesemente riconducibile all'anno di riferimento;
- per le iniziative che riguardano la produzione di materiale cartaceo di carattere generale prodotto dal beneficiario per

uso corrente e non chiaramente collegato al progetto;

- per le iniziative che riguardano la promo-commercializzazione di prodotti/servizi turistici estranei alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso di cataloghi, brochure, depliant, materiali prodotti per uso elettronico e ogni altra tipologia di materiali promo-commerciali che presentino proposte di prodotti/servizi relativi alla Regione Emilia-Romagna ed anche estranei ad essa, il beneficiario è tenuto a dichiarare, all'atto della rendicontazione, la quota parte di spesa relativa ai prodotti/servizi turistici estranei alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui ciò non sia possibile, tutta la voce di spesa sarà ritenuta inammissibile;
- per l'organizzazione di eventi, serate musicali, momenti di animazione e iniziative simili, organizzate nell'ambito delle strutture del beneficiario o in luoghi diversi, realizzate a beneficio della clientela in quel momento presente nelle suddette strutture. Tali eventi si configurano infatti quali parti integranti dell'offerta e non quali azioni promo-commerciali finalizzate alla vendita;
- per qualsiasi tipo di attività formativa;
- per qualsiasi tipo di autofatturazione;
- i cui pagamenti sono attuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- per la gestione ordinaria dell'attività di impresa;
- per viaggio, vitto, alloggio di persone non chiaramente riconducibili a partecipazione a fiere, serate promo-commerciali o simili, a organizzazione di educational tour o simili per giornalisti, soggetti dell'intermediazione, mondo dell'associazionismo o simili. Sono tassativamente escluse tali tipologie di spese: per gli accompagnatori e/o i familiari dei citati soggetti, per soggetti non identificati e/o non riconducibili alle categorie sopra descritte;
- per le quote di adesione ad associazioni, enti, istituzioni, club, nonché a qualsiasi altro soggetto terzo al beneficiario;
- per canoni, bolli, registrazioni, imposte, tasse, tributi di qualsiasi genere, spese telefoniche, spese postali non fatturate, minute spese, diritti SIAE e diritti di affissione;
- per omaggi, premi quali coppe, trofei ecc.;
- gadget, ad esclusione di quanto previsto dal successivo paragrafo;
- per qualsiasi tipologia di personale e/o collaboratore, ad esclusione di quanto previsto dal successivo paragrafo;
- i cui pagamenti sono effettuati in contante, per cassa o in qualsiasi altra forma non autorizzata dal presente bando;
- relative a fatture emesse prima della data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo;

Sono ammissibili:

- in generale, le spese per la promo-commercializzazione turistica, avendo a riferimento la descrizione di tali spese indicata nello schema di Piano finanziario di cui all'Allegato 2);
- spese per promoter, esclusivamente nel caso in cui tali spese siano dettagliatamente descritte sia nel progetto di previsione all'atto della richiesta di contributo, sia nella documentazione di rendicontazione. È obbligatorio, in sede di rendicontazione, presentare copia del contratto sottoscritto dal beneficiario col promoter. Nel caso in cui i promoter facciano parte del personale aziendale e nel caso in cui qualsiasi altro soggetto appartenente all'impresa beneficiaria (es.: legale rappresentante) svolga tale tipo di attività, tale voce di spesa non va allocata nella macro voce "Sostegno alla commercializzazione", ma va ricompresa nella macro voce "Spese per il personale". L'errata allocazione ne determina automaticamente l'esclusione dalle spese rendicontabili e ammesse a contributo;
- spese documentate di trasferta di personale (inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per i quali sia chiara l'identificazione) per la partecipazione a incontri d'affari, eventi, seminari, workshop, educational tour ed altri momenti di lavoro assimilabili con stakeholder e rappresentanti della domanda turistica nazionale e internazionale, nei territori dell'offerta (dove opera il beneficiario) e nei territori della domanda (dove operano soggetti dell'intermediazione turistica, decision maker, opinion leader, associazioni, ecc.);
- spese per prestazioni occasionali nel caso in cui esse si configurino quali prestazioni di servizi per la realizzazione di parti del progetto. L'attinenza di tali prestazioni al progetto deve essere descritta nel contratto stipulato tra le parti, contratto che, pena inammissibilità della spesa, deve essere allegato alla documentazione di rendicontazione;
- spese per organizzazione di eventi, nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, esclusivamente nel caso in cui siano strettamente ed evidentemente connessi ad azioni di promo-commercializzazione descritte nel progetto ed organizzati per attrarre la "domanda turistica nazionale ed internazionale" diretta e intermediata;
- spese per gadget solo ed esclusivamente per prodotti/documenti/oggetti chiaramente descritti sia nel progetto di previsione che a consuntivo e riportanti il marchio del beneficiario, il marchio turistico regionale, e comunque per un importo totale non superiore ad € 3.000,00;
- spese per il personale dipendente del beneficiario (assunto con una delle tipologie contrattuali previste dal vigente Codice del lavoro), nella misura massima del 10% dell'importo

risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, documentate e certificate da regolari cedolini ed allocate esclusivamente nella macro voce denominata "Spese per il personale"; sarà ammissibile esclusivamente la voce stipendiale relativa all'imponibile;

- spese relative a consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la progettazione, sviluppo e verifica dei risultati del progetto, nella misura massima di euro 5.000,00, certificate esclusivamente da fattura, regolarmente pagata, emessa da fornitore esterno all'impresa beneficiaria.

Spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2: tali spese, non certificate da presentazione di documento contabile, sono considerate parte integrante delle spese di realizzazione del progetto in quanto i beneficiari devono ricondurre in questa tipologia tutte quelle spese, certamente sostenute per la realizzazione del progetto ma che, per le loro caratteristiche, non sono chiaramente riconducibili alle macro voci di spesa così come identificate nello schema di "Piano finanziario". A titolo di esempio, si evidenzia che le spese per "pranzi, vitto, alloggio" di soggetti non rientranti nelle categorie ammissibili sopra descritte, ma giudicate dal beneficiario "utili" alla riuscita del progetto, possono essere inserite in questa voce."

g) l'art. 9 è interamente sostituito come segue:

"Art. 9

La tipologia degli strumenti e delle certificazioni di pagamento

Sono ammissibili esclusivamente le spese pagate a fronte di emissione di regolare fattura, intestata esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo regionale; la fattura deve essere regolarmente pagata e riportare il codice CUP assegnato al progetto, che deve essere riportato anche nei documenti di pagamento, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo trasmessa dalla Regione al beneficiario.

Nel caso in cui il CUP non fosse presente, per mero errore materiale, il beneficiario è tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesta che la fattura è inerente il progetto con relativo CUP e l'impegno a non utilizzare tale documento di spesa per ottenere altri aiuti di stato, ai sensi della DGR 1527 del 17/09/2018 avente ad oggetto "Indirizzi per il soccorso istruttorio in caso di irregolarità formali nella documentazione di rendicontazione".

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente atto, esclusivamente i pagamenti effettuati con le seguenti modalità: bonifico bancario singolo

(SEPA) (anche tramite home banking); ricevuta bancaria singola (RI.BA); rapporto interbancario diretto (R.I.D.); assegno bancario con obbligo di presentazione di fotocopia e certificazione di pagamento, all'atto della rendicontazione;

Sono ammissibili spese non fatturate esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) spese effettuate per la realizzazione di azioni progettuali in un paese che non prevede l'obbligo di fatturazione. Il beneficiario dovrà comunque presentare un inequivocabile documento di certificazione della spesa che ne renda possibile la chiara allocazione tra le spese relative al progetto. Lo strumento probatorio del pagamento deve inoltre indicare chiaramente che il soggetto pagante corrisponde al soggetto beneficiario del contributo;
- 2) rimborsi spese per trasferte effettuate dal personale, sostenuti sulla base di nota spese presentata dal personale medesimo;
- 3) spese documentate da note emesse a fronte di prestazioni occasionali;

Sono ammissibili spese pagate con carta di credito aziendale, solo nei casi di impossibilità di effettuare pagamenti con uno dei sopracitati strumenti di pagamento."

h) l'art. 12 è interamente sostituito come segue:

"Art. 12

I criteri per la valutazione dei progetti

Per la valutazione del valore intrinseco dei progetti si utilizzano i parametri di seguito descritti, che esplicitano in modo chiaro la qualità che contraddistingue i singoli elementi che compongono l'idea progettuale.

I parametri sono utilizzati al fine di attribuire la valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile" a ciascun progetto e determinare una graduatoria complessiva.

Sono ammessi alla valutazione solo i progetti presentati da soggetti che partecipano al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento. Le Destinazioni Turistiche trasmettono alla Regione Emilia-Romagna l'elenco delle imprese (in forma singola o associata) che hanno presentato domanda di partecipazione al Programma di promo-commercializzazione turistica **entro il 20 novembre** dell'anno antecedente a quello di riferimento, dando successivamente conto dell'avvenuto versamento della relativa quota entro il mese di marzo dell'anno di riferimento;

I beneficiari di cui all'art. 2, operanti nel territorio della provincia di Modena, che intendano presentare:

- progetti relativi esclusivamente a prodotti turistici previsti dalla convenzione sottoscritta tra Città Metropolitana di

Bologna e Provincia di Modena, dovranno partecipare al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana;

- progetti relativi esclusivamente a prodotti turistici non previsti dalla convenzione sottoscritta tra Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena, dovranno partecipare al Progetto di valorizzazione e sviluppo dei prodotti tematici trasversali di interesse regionale di APT Servizi s.r.l. dell'anno di riferimento;
- progetti relativi a prodotti rientranti solo in parte nella convenzione, potranno valutare a propria discrezione, anche sulla base del prodotto prevalente, a quale delle due programmazioni partecipare (Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione turistica Bologna Metropolitana **oppure** Progetti di valorizzazione e sviluppo dei prodotti tematici trasversali di APT Servizi s.r.l.). Rimane comunque possibile, qualora se ne ravvisi l'opportunità, partecipare ad entrambe le programmazioni.

I parametri per la valutazione del valore intrinseco del progetto:

- Qualità, efficacia, coerenza con strategie di Regione e DT:

con tale parametro si vuole valutare la capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi prefissati in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nei documenti approvati dalla Regione e dalla Destinazione Turistica di riferimento. Il valutatore deve essere in grado di individuare gli elementi che collegano i progetti ai sopracitati documenti strategici. Il grado più o meno alto della valutazione dipenderà dalla consistenza e dalla chiarezza espositiva degli elementi qualitativi, rilevabili in particolare attraverso l'analisi e la comparazione: dei mercati (nazionale ed internazionali), dei target, degli strumenti/mezzi di comunicazione utilizzati, descritti in modo puntuale nel rispetto della struttura prevista al precedente art. 7.

- Livello di internazionalizzazione:

con tale fondamentale parametro si vuole individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati esteri non solo dal punto di vista quantitativo (puntuale identificazione dei costi, numero dei mercati, ecc.), ma anche qualitativo (grado di focalizzazione sui paesi/mercati oggetto di interventi e concentrazione delle azioni per evitare dispersione di risorse, coerenza nella scelta dei target e degli strumenti da utilizzare, ecc.).

- Innovazione e/o creatività:

con tale parametro si vogliono individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la capacità di presentare un'offerta totalmente nuova o per la capacità di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione di un'offerta già

esistente.

- Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi:

con tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare strategie e raggiungere obiettivi. Un progetto ben strutturato, con una chiara descrizione degli obiettivi prefissati, dei target, dei mercati di riferimento che presenta inoltre un forte ed esaustivo livello di dettaglio delle azioni previste e un adeguato spaccettamento del budget è sintomo di un'ottima organizzazione aziendale e facilita una penetrazione commerciale competitiva.

- Presenza di una strategia triennale:

con tale parametro si vogliono premiare le imprese che sono in grado di presentare un'articolata proposta di progetto annuale che sia parte integrante di un ambito di programmazione strategica triennale. Questa capacità permette infatti di operare in perfetta sinergia con le programmazioni strategiche della Regione e della Destinazione Turistica di riferimento, di ottimizzare i costi, di valutare in sede di monitoraggio gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, di ricalibrare i successivi progetti annuali correggendo e/o modificando le iniziative/azioni progettuali che non hanno permesso di ottenere i risultati attesi.

- Livello di impatto territoriale, di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi:

con tale parametro si vuole individuare il rapporto fra l'offerta turistica proposta dall'impresa (in forma singola o associata) e la tipologia dell'aggregazione e il territorio rappresentato dall'impresa stessa. Si vuole quindi misurare il peso del progetto ed il potenziale valore aggiunto che il progetto può determinare per il territorio rappresentato. Più il territorio rappresentato è vasto, più è alto il valore del progetto. Più è forte e misurabile il livello di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi, più è alto il valore del progetto.

- Azioni sul web:

questo parametro è la fotografia dell'esposizione progettuale sul versante "internet, social, e-commerce". Si ritiene strategica questa tipologia di investimento, in particolar modo per l'impatto sui mercati internazionali e sui target di domanda che, in modo sempre più significativo utilizzano la "rete" per la scelta della vacanza. Un elemento "testimonial" dell'attenzione al web è sicuramente lo sviluppo di siti/portali adeguati e multilingue. La presenza di siti solo in lingua italiana è elemento sintomatico non positivo.

Rating di legalità - Attuazione Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57/2014

Nel caso in cui, ai sensi del Decreto MEF n. 57/2014, il soggetto

beneficiario dichiarati di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si procederà secondo le seguenti disposizioni.

Qualora, a seguito dell'attribuzione dei punteggi di graduatoria:

- a) vi sia parità di punteggio tra due o più imprese con fatturato pari o maggiore a 2 milioni di Euro, sarà data precedenza in graduatoria a quelle in possesso del rating di legalità;
- b) vi sia parità di punteggio tra imprese con fatturato pari o maggiore a 2 milioni di Euro, tutte in possesso del rating di legalità, sarà data precedenza in graduatoria:
 - in primo luogo, a quella a cui è attribuito il maggior numero di "stellette";
 - in secondo luogo, a quella che ha presentato la domanda di contributo per prima avendo a riferimento la data e l'orario di arrivo della pec.

In tali casi, l'applicazione della precedenza dovuta al possesso del rating di legalità non pregiudica la posizione in graduatoria assunta dalle imprese con fatturato inferiore a 2 mln di Euro.

Il beneficiario assume l'impegno di comunicare alla Regione l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del contributo e la data dell'erogazione dello stesso.

Disposizioni in merito ai progetti presentati con strategia triennale

Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato un progetto contenente una "strategia triennale" ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 "Criteri per la valutazione dei progetti" si dispone quanto segue:

- il beneficiario deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza, deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni successivi all'anno di presentazione della strategia triennale;
- nel caso in cui, dopo il primo anno non si dia seguito al progetto con le successive annualità, il contributo assegnato il primo anno viene revocato;
- la sopracitata procedura viene applicata fino a conclusione del ciclo triennale.

LA TABELLA DI VALUTAZIONE

| <u>Parametro</u> | <u>Valore A</u> | <u>Valore B</u> | <u>Valore C</u> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualità, efficacia, coerenza con strategie di Regione e DT | 20 | 10 | 5 |
| Livello di internazionalizzazione: | 15 | 10 | 5 |
| Innovazione e creatività | 10 | 5 | 2 |
| Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi: | 15 | 10 | 2 |
| Presenza di una strategia triennale | 10 | 5 | 0 |
| Livello di impatto territoriale, di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi: | 15 | 10 | 5 |
| Azioni sul web: | 15 | 10 | 5 |
| TOTALE | 100 | 60 | 24 |

| Classi di valutazione per definizione graduatoria: | | |
|--|----|-----------------------|
| Punteggio | | |
| DA | A | CLASSE DI VALUTAZIONE |
| 100 | 80 | ALTO |
| 79 | 60 | MEDIO |
| 59 | 40 | BASSO |
| 39 | 24 | NON AMMISSIBILE |

i) l'art. 13 è interamente sostituito come segue:

"Art. 13

L'approvazione e la concessione del contributo

La Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento:

- approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e l'elenco dei progetti giudicati non ammissibili, a seguito della proposta elaborata dal Servizio competente in materia di Turismo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria amministrativa e del lavoro svolto dal Nucleo di valutazione tecnica;

- definisce le percentuali di contributo applicabili ai progetti ritenuti ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4;

Il dirigente regionale responsabile per materia dispone con proprio atto, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la concessione dei contributi ai progetti di promocommercializzazione sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto delle risorse stanziare nell'apposito capitolo del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario e secondo il seguente ordine di priorità:

1. Progetti con valutazione "Alto";
2. Progetti con valutazione "Medio";
3. Progetti con valutazione "Basso".

Le economie eventualmente realizzate per rinunce, revoche, riduzioni, potranno essere utilizzate per assegnare il contributo regionale a progetti ritenuti ammissibili ma esclusi per mancanza di risorse finanziarie.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni tempo tutti i controlli, anche a campione, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi di quanto stabilito dal presente bando.

Per tutto quanto concerne le attività valutazione, monitoraggio e controllo stabilite dal presente bando, la Regione può eventualmente avvalersi anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa regionale vigente."

j) l'art. 15 è interamente sostituito come segue:

"Art. 15

Disposizioni di carattere generale

Concessione del contributo

Il dirigente Responsabile del Servizio competente in materia di turismo notificherà ai soggetti beneficiari, mediante posta elettronica, l'atto di concessione del contributo.

Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

In ogni comunicazione relativa al progetto cofinanziato il Beneficiario dovrà sempre riportare il relativo Codice Unico di Progetto (C.U.P.) indicato nella sopra citata determinazione concernente la concessione del contributo.

Amministrazione aperta: pubblicazione degli atti

Le presenti procedure si conformano a quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Obblighi di pubblicazione in capo al beneficiario

I beneficiari dei contributi previsti dal presente bando devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 commi 125 e 126 della legge n. 124/2017."

k) l'art. 18 è interamente sostituito come segue:

"Art. 18

Il Marchio turistico regionale

Il Beneficiario dovrà apporre il Marchio turistico regionale sul materiale promozionale da esso predisposto nell'ambito delle iniziative comprese nel progetto oggetto di contributo regionale.

Il file relativo al Marchio turistico regionale può essere reperito sulla pagina dedicata sul portale regionale relativo ai contributi alle imprese."

l) l'art. 26 è interamente sostituito come segue:

"Art. 26

La tutela della privacy

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopra indicate finalità ai sensi Regolamento europeo n. 679/2016."

m) l'art. 27 è interamente sostituito come segue:

"Art. 27

Informativa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente professional "Destinazioni turistiche e promocommercializzazione, sviluppo e promozione dello sport".

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo, Commercio e Sport - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna.

OPERATORI DI PROCEDIMENTO:

Michela Boschi tel. 051.5274171
e-mail: michela.boschi@regione.emilia-romagna.it

Graziella Sarti tel. 051.5273522
e-mail: graziella.sarti@regione.emilia-romagna.it

Michelangelo Stanzani tel. 051.5273151

e-mail: micelangelo.stanzani@regione.emilia-romagna.it

**OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DEVE ESSERE INVIATA A:**

comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. di sostituire gli Allegati 1 - Modulo 1, 1 - Modulo 2/A, 1 - Modulo 2/B e l'Allegato 2 - Piano Finanziario, dell'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1066/2017 "Bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", così come modificato con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019 e n. 1204/2019, con i rispettivi allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente deliberazione;
3. di confermare in ogni altra sua parte la citata propria deliberazione n. 1066/2017, così come modificata con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019 e n. 1204/2019;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.